

UFFICIO GIUDICE DI PACE DI PORRETTA TERME

SEZIONE P1 VIA

Si comunica a:

Avv. **ROBERTO IACOVACCI**
c/o AVV. ROBERTA CINOTTI P.ZZA DELLA
LIBERTA' 57
40046 ALTO RENO TERME
BO

FAX 0534 23205

Comunicazione di cancelleria

Comunicazione di Deposito Sentenza

Procedimento Numero: **267/2016** - **OPPOSIZIONE A SANZIONE AMMINISTRATIVA**
Opposizione ord. Ingunzione ex artt. 22 L689/1981 (violazione codice della strada)

Giudice: **TOMBOLINI CARLO FRANCESCO**

Depositata Sentenza Numero: **12/2017** in data : **27/03/2017**

Parti nel procedimento

Ricorrente Principale

Difeso da:
ROBERTO IACOVACCI

Resistente Principale

UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO-PREFETTURA BOLOGNA (BO) / IL PREFETTO PROTEMPORE

Difeso da:

vedi P.Q.M. allegata **SENTENZA**

N. 5 pagg. totali

Porretta Terme 29/03/2017


[Signature]

053422706

Reg. Gen. 267/2016

Sentenza n. 123/2017
CRON. 123/2017

REPUBBLICA ITALIANA
UFFICIO DEL GIUDICE ONORARIO DI PACE DI PORRETTA TERME
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice Onorario di Pace Avv. Carlo Francesco Tombolini Montessori ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 267/2016 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2016 assegnata a sentenza all'udienza del 16/02/2017 mediante lettura del dispositivo

promossa da:

rappresentata e difesa dall'avv. Roberto Iacovacci ed elettivamente domiciliata in
presso lo studio e nella persona dell'Avv. Roberta
Cinotti giusta delega a margine del ricorso
Ricorrente

contro:

PREFETTURA DI BOLOGNA IN PERSONA DEL PREFETTO PRO TEMPORE
Resistente

Conclusioni per il ricorrente:

come da pag. 10 del ricorso.

Conclusioni per la resistente:

Come da memoria pervenuta in data 19 gennaio 2016

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con ricorso depositato in data 13 dicembre 2016 la società ricorrente proponeva opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n.1 in data 04/11/2016 emessa dal Prefetto di Bologna ed il verbale n. in data 05.04.2016 emesso da Polizia Stradale CNAI-Centro Nazionale Accertamento Infrazioni.

Tra le varie doglianze, non tutte meritevoli di accoglimento, il ricorrente lamenta anzitutto la carenza di motivazione dell'ordinanza impugnata e anche con riferimento al

053422706

verbale:1) mancata omologazione della strumentazione; "la mancata taratura periodica dello strumento di rilevazione delle infrazioni e richiama la nota sentenza della Corte Costituzionale n.113/15 del 18.06.2015 che, dichiarando l'illegittimità costituzionale dell'art. 45 comma 6 del Dlgs 30.04.1992 nella parte in cui non prevede che tutte le apparecchiature impiegate nell'accertamento delle violazioni dei limiti di velocità siano sottoposte a verifiche periodiche di funzionalità e di taratura; 3) violazione del precetto di cui all'art. 345 del Dpr 495/92; 3) violazione dell'art.385 reg. Att. Cds.; 4) assenza di segnaletica di preavviso regolamentare, 5) errato computo della tolleranza da applicare a ciascun apparecchio. Deve anzitutto evidenziarsi il ritardato deposito, da parte dell'amministrazione opposta, di tutta la documentazione richiesta con provvedimento in data 19.12.2016. Ritardo tempestivamente eccepito dalla difesa del ricorrente alla prima udienza. Il Dlgs 150/2011 all'art. 7 comma 1 dispone: "1. Le controversie in materia di opposizione al verbale di accertamento di violazione del codice della strada di cui all'articolo 204-bis del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono regolate dal rito del lavoro, ove non diversamente stabilito dalle disposizioni del presente articolo." Ai sensi dell'art.416 c.p.c. devono ritenersi inammissibili per la loro tardività le eccezioni e la documentazione dedotta dall'amministrazione resistente. Tenuto conto della peculiarità di funzionamento dello strumento di accertamento e non essendo stata prodotta la documentazione comprovante la taratura periodica ed il corretto funzionamento dello strumento, vengono meno al giudicante quegli elementi indispensabili per l'apprezzamento della responsabilità della ricorrente. La P.A. opposta doveva dimostrare adeguatamente, attraverso elementi di prova certi, i fatti che hanno portato ad affermare l'eventuale responsabilità dell'opponente. Non essendo utilizzabili i documenti tardivamente prodotti dall'amministrazione opposta è pertanto impossibile desumere con certezza, la correttezza dell'accertamento, soprattutto con riferimento alla particolarità delle contestazioni e della regolarità di funzionamento dello strumento.

Per la predetta ragione, assorbente le altre doglianze sulle quali non occorrerebbe motivare, il ricorso andrà pertanto accolto ai sensi del comma 10 art. 7 Dlgs 150/2011.

Tuttavia questo giudice ritiene che dalla citata sentenza della Suprema Corte possa desumersi che tutti gli strumenti per l'accertamento della velocità debbano pertanto essere sottoposti a verifiche periodiche di funzionamento e di taratura ivi compreso il sistema SICve detto anche Safety tutor. E' ormai noto che tale sistema di accertamento è particolarmente sofisticato e funziona tenendo conto di diverse variabili quali la lunghezza del tratto percorso dalla vettura, il tempo impiegato per percorrerla, la pendenza della strada, la presenza di più corsie ecc.. Uno strumento di tale complessità

053422706

a maggior ragione necessita di verifiche sul suo funzionamento e di tarature periodiche che devono essere eseguite da centri specializzati. E' evidente che, al fine di accertare il corretto funzionamento dello strumento e di tutte le sue componenti, tali verifiche debbano essere eseguite una volta che lo strumento sia stato installato e verificandone il funzionamento nella sua complessità. Mancando detta documentazione l'amministrazione resistente non è riuscita, allo stato, a provare adeguatamente la perfetta funzionalità dello strumento SICVe -Tutor installato nel tratto autostradale denominato AA1 VAR, Variante di Valico, sito Badia dir. Nord, al Km 18,890. Con riferimento poi alla tolleranza applicata in effetti poiché trattasi di un complesso formato da più apparecchiature dovrebbe essere applicato il 5% per ogni apparecchiatura, per un totale del 15% (volendo considerare le due unità di rilevazione e l'unità di calcolo con cui sono trasmessi i dati. Infine anche il verbale deve ritenersi redatto in violazione del diritto di difesa. Infatti nello stesso verbale non vengono riportati i dati relativi: alla chilometrica della prima postazione di controllo; l'ora ed i minuti relativi al passaggio davanti a detta postazione; alla chilometrica della seconda postazione; l'ora ed i minuti relativi al passaggio avanti alla seconda postazione, impedendo di fatto al ricorrente di verificare l'esattezza del calcolo che ha portato alla velocità. In ogni caso l'art. 345 reg. att. CDS, con riferimento alle tolleranze applicabili a modalità di controllo simili a quelle effettuate con il sistema TUTOR (velocità desunta dal tempo di percorrenza dal casello di entrata a quello di uscita rilevato dalla lettura degli scontrini del pedaggio) dispone testualmente : " ...in tale caso alla determinazione della velocità è associato l'errore relativo -a favore del trasgressore- pari al 5,10,15 per cento a seconda che la velocità dedotta risulti, rispettivamente, inferiore a 70 chilometri l'ora, ovvero pari a 70 chilometri l'ora ed inferiore a 130 chilometri l'ora, ovvero pari o superiore a 130 chilometri l'ora." Nel caso de quo andava comunque applicata una riduzione del 15% Per queste ragioni, assorbenti le altre doglianze sulle quali non occorre motivare, il ricorso andrà pertanto accolto.

Tenuto conto delle motivazioni di accoglimento del ricorso e della non uniforme giurisprudenza sull'argomento sussistono giuste ragioni per compensare le pesi.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace, definitivamente pronunciando, visto l'art. 7 Dlgs 150/2011 ogni altra domanda ed eccezione disattesa e respinta,

ACCOGLIE



il ricorso

ANNULLA

053422706

- L'ordinanza ingiunzione n _____ in data 04/11/2016 emessa
 dal Prefetto di Bologna ed il verbalen. in data 05.04.2016 emesso
 da Polizia Stradale CNAI-Centro Nazionale Accertamento Infrazioni
 Compensa le spese
 Alto Reno Terme, 26 gennaio 2017

IL GIUDICE ONORARIO DI PACE
 Avv. Carlo Francesco Tombolini Montessori

27 MAR. 2017


UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE
 PORRETTA TERME
 Depositato in cancelleria
 Oggi 27 MAR. 2017


Ufficio del Giudice di Pace di Porretta Terme
 E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
 Porretta Terme

29 MAR. 2017



IL FUNZIONARIO

DOE - MARAS MEDDA




27 MAR. 2017